



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE LUNEDÌ 4 GENNAIO 2010

**1) Ricorso del calciatore PASQUALE
COSENTINO**

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive inflitta seguito gara Ascoli/Crotone del 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

**2) Ricorso del calciatore PAOLINO
MERCURIO**

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive inflitta seguito gara Ascoli/Crotone del 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

3) Ricorso U.S. LECCE SPA

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Luigi De Canio ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €. 10.000,00. Conferma nel resto.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 alla reclamante;
- squalifica per 2 giornate effettive di gara al Sig. Luigi De Canio,

inflitte seguito gara Lecce/Ascoli del 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 15.12.2009)

4) Ricorso U.S. LECCE SPA

avverso le sanzioni:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Schiavi Raffaele;

inflitte seguito gara Cesena/Lecce del 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Schiavi Raffaele a 2 giornate effettive di gara.